



Roma 10 giugno 2010

Protocollo:
80249

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali

Agli Uffici delle Dogane tutti

Loro Sedi

OGGETTO: Direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010

La Direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, abroga a far data dal 1° gennaio 2012, la direttiva 2008/55/CE.

Il Consiglio, con il nuovo strumento giuridico, ha inteso migliorare le procedure di recupero all'interno dell'Unione, sia per meglio garantire gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno, sia per facilitare l'assistenza rendendola quindi più efficace ed efficiente

Con la predetta direttiva, il Consiglio ha inteso emanare norme più chiare e precise, tali da assicurare che né le disparità fra le leggi nazionali né la mancanza di coordinamento fra le autorità competenti pregiudichino il buon funzionamento del sistema di assistenza in ambito di recupero crediti in parola.

In sostanza, in considerazione della crescente gamma di istituti giuridici, l'ambito di applicazione della direttiva in questione è stato ampliato a *tutte le persone fisiche e giuridiche dell'Unione*, definendo nel contempo gli obblighi di tutti i soggetti interessati; sono state prese in considerazione tutte le forme che possono

assumere i crediti di cui trattasi, estendendo l'ambito di applicazione anche ai crediti derivanti da imposte e dazi precedentemente esclusi.

Talune disposizioni impartite con il Reg. 1179 del 28.11.2008, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 2008/55/CE, peraltro oggetto di istruzioni emanate dal SAISA con nota prot. n. 18218 del 6.02.2009, sono inoltre traslate nella nuova direttiva, quali l'inserimento delle informazioni in banche dati elettroniche e lo scambio delle stesse per via informatica.

In particolare, per quanto di competenza, con la direttiva riportata in oggetto, sono state introdotte modifiche sostanziali che di seguito si riportano.

Gli articoli 2 e 3 hanno definito chiaramente il campo d'applicazione della direttiva esplicitando particolari esclusioni e definendo puntualmente i termini di "autorità richiedente", "autorità adita" e "persona".

L'art. 4 definisce la struttura organizzativa necessaria all'espletamento dell'assistenza reciproca in materia di recupero crediti.

Gli articoli da 5 a 7 ribadiscono le procedure per ricevere o formulare ai paesi membri domande e richieste di informazioni, **introducendo**, per determinati rimborsi fiscali, la base giuridica per lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta, e la possibilità che i funzionari dello Stato membro richiedente, previo mandato scritto, siano autorizzati ad assistere o partecipare alle indagini amministrative condotte in un altro Stato membro.

Gli articoli 8 e 9 impartiscono disposizioni circa la notifica dei documenti, puntualizzandone le relative modalità.

Per ciò che concerne le misure di recupero o cautelari ed eventuali controversie, disciplinate dagli articoli da 10 a 16, rivestono particolare rilevanza:

l'art. 11 par. 2, il quale dispone che non è necessario attivare, sul territorio nazionale le idonee azioni di recupero "quando è ovvio che non vi sono beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del

credito" ovvero "quanto il ricorso a tali procedure nello Stato membro richiedente darebbe adito a difficoltà eccessive"

l'art. 12 introduce il "titolo uniforme", che consentirà l'adozione di misure esecutive nello Stato membro sulla base di un modulo standard, che dovrebbe risolvere i problemi di riconoscimento e di traduzione di atti provenienti da un altro Stato membro

l'art. 13 paragrafo 4 sancisce che l'autorità adita può concedere una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale, senza interpellare l'autorità richiedente dello Stato membro creditore, che sarà informato solo successivamente

l'articolo 14 par. 1 e 2 hanno chiaramente esplicitato la sfera di competenza delle contestazioni, difatti in caso di contestazioni sul credito, sul titolo iniziale, su quello uniforme e sulla validità di una notifica effettuata dallo Stato richiedente sono rimesse alla giurisdizione del giudice dello Stato richiedente. Di contro, le contestazioni sulle misure esecutive attuate dallo Stato adito e sulla validità di una notifica effettuata dalle autorità dello Stato adito devono essere promosse dinanzi alla competente autorità giudiziaria dello Stato adito.

Al fine di consentire agli Stati membri di trattare le domande di assistenza con celerità e facilità, è fatto espresso riferimento all'utilizzo di moduli standard per tutti i tipi di domanda di assistenza, debitamente corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. Tuttavia è stato precisato che "il fatto che alcune loro parti siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, non pregiudica la loro validità o la loro procedura, nella misura in cui l'altra lingua sia una lingua convenuta dagli Stati membri interessati."

E' stato inoltre precisato che i documenti da notificare ai sensi dell'art 8 (documenti diversi da quelli di cui all'art.22 par.1 possono essere trasmessi all'autorità adita in una lingua ufficiale dello Stato richiedente.

La direttiva in questione prevede infine che entro il **31 marzo** di ogni anno, ciascun Stato membro comunichi alla Commissione il numero

delle domande di assistenza inviate e ricevute, nonché l'importo dei crediti per i quali è stato chiesto il recupero e gli importi recuperati.

L'art. 28 dispone inoltre che gli Stati membri, entro il **31 dicembre 2011** adottino le opportune disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla direttiva di che trattasi, dandone comunicazione alla Commissione.

Sarà cura dello scrivente Servizio comunicare tempestivamente le eventuali disposizioni applicative che dovessero essere emanate in materia.

Il Direttore Dott. Roberto Chiara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93